

A.I. c. Italia - Prima sezione - sentenza 1° aprile 2021 (ricorso 70896/17)

Adozione – Dichiarazione dello stato di adottabilità e divieto della madre naturale di vedere le figlie - Procedimento giudiziario caratterizzato da contraddizioni istruttorie - Violazione dell'art. 8 della Convenzione – Sussiste.

Viola l'art. 8 della CEDU il provvedimento del tribunale dei minori – confermato in appello – con cui si dispone lo stato di adottabilità di due bambine, figlie di madre nigeriana vittima di tratta di persone e con cui si stabilisce il divieto di contatti tra la madre e le minori. (Dagli atti di causa emergeva che la perizia disposta dalla corte d'appello deponeva in senso contrario alla soluzione adottata; e che la stessa Corte di cassazione annullava con rinvio la decisione d'appello, onde sollecitare la ricerca di una soluzione diversa dall'adozione ordinaria).

Fatto. Il ricorso trae origine da una complessa e dolorosa vicenda inerente a una donna nigeriana, giunta in Italia a seguito di tratta di persone. Nel 2012, ella aveva dato alla luce una figlia (J.), con la quale dall'aprile 2014 era stata ospitata in una struttura d'accoglienza; di lì a qualche mese avrebbe partorito un'altra bambina (M.). A quest'ultima – nel giugno 2014 – era stata diagnosticata sia la varicella sia la sieropositività all'immunodeficienza acquisita.

La donna si era opposta al percorso terapeutico consigliato dai medici per la neonata. Sicchè il tribunale dei minori di Roma aveva sospeso la potestà di genitore e nominato il sindaco di Roma quale tutore della bambina. Il tribunale aveva altresì ordinato di verificare se la figlia maggiore J. fosse in pericolo (v. n. 8 della sentenza).

Il 27 novembre 2014, preso atto che A. I. si rifiutava di consentire allo svolgimento di analisi cliniche sulla figlia maggiore, il tribunale dei minori aveva sospeso la potestà genitoriale anche in relazione a quest'ultima e nominato – anche qui - il sindaco di Roma tutore di J., in questo caso ordinando che ella fosse accolta in un'apposita e diversa struttura assieme alla madre (nn. 12-13).

Durante il periodo di permanenza nel centro di accoglienza, i servizi sociali avevano verificato che la madre non si prendeva cura della figlia e che questa nei primi mesi del 2015 era stata anche ricoverata in ospedale. Tuttavia, a partire dalla primavera del 2015, i responsabili della struttura di accoglienza avevano notato un miglioramento delle capacità relazionali della madre e una certa continuità nella cura della bambina, tanto che il tribunale dei minori aveva ordinato – l'11 giugno 2015 – di collocare la bambina più piccola (M.) insieme alla madre e alla sorella. Sicché, tramite un avvocato, A. I. aveva chiesto di accedere agli strumenti amministrativi di sostegno alle persone fragili (il c.d. percorso di autonomia) e la revoca della sospensione della potestà di genitore.

Però il tribunale dei minori aveva respinto le domande e chiesto ai responsabili delle strutture interessate di redigere un rapporto e questi avevano riferito come la situazione era peggiorata e che la madre si mostrava incapace di provvedere alle figlie e riottosa alla relazione con i servizi sociali. Dopo ulteriori passaggi, da ultimo, il 9 gennaio 2017, il tribunale dei minori aveva dichiarato J. e M. in stato di abbandono e adottabili (v. n. 29). Nel provvedimento, il tribunale dei minori aveva inserito anche il divieto della madre di vedere le bambine. Contro

tale decisione, la donna aveva interposto appello, munendolo di una richiesta cautelare di rimozione del divieto di visita alle figlie.

La corte d'appello di Roma aveva rigettato la domanda cautelare e ordinato un'ulteriore perizia sulle capacità psicofisiche di A. I., al bisogno anche attraverso un interprete e un mediatore culturale. Nel frattempo però aveva affidato le bambine a due famiglie distinte.

La nuova perizia aveva ritenuto che le deficienze attitudinali della madre nella cura delle bambine erano molto probabilmente dovute alla sua condizione di vittima di un reato gravissimo e degradante della personalità, quale la tratta (v. n. 34). La perizia aveva altresì osservato che gli operatori sociali, che sino a quel momento avevano avuto rapporti con A. I., erano stati forse influenzati dallo stereotipo della donna nigeriana sessualmente sfruttata. Viceversa, una più accorta valutazione del caso avrebbe portato a comprendere come nella cultura dell'Africa subsahariana il rapporto madre-figli è improntato più ai contatti fisici che non agli scambi verbali e come – in definitiva – le carenze riscontrate dai servizi sociali non erano da imputarsi a vere e proprie problematiche psichiatriche ma a un senso di isolamento culturale, superabile con adeguato sostegno psicologico e mediatorio. La perizia aveva concluso nel senso di raccomandare la ripresa dei contatti tra la madre e le figlie. Nondimeno, la corte d'appello aveva confermato la decisione del tribunale.

A.I. aveva - dunque - fatto ricorso per cassazione. E la Suprema Corte aveva in effetti (sentenza del 13 febbraio 2020) cassato con rinvio la pronuncia della corte d'appello, giacché questa non aveva sufficientemente motivato la determinazione di contraddire l'esito della perizia (che pure aveva essa stessa ordinato) e di escludere che, in luogo dell'adozione ordinaria (la quale comporta il venir meno dei contatti tra genitori naturali e adottati), si potesse dar luogo all'adozione in casi particolari di cui all'art. 44, comma 1, lett. d) della legge n. 184 del 1983, che possono consentire di mantenere quei contatti.

Il giudizio di rinvio – al momento della sentenza – risultava ancora in corso. Nel frattempo, già nel 2017 – a motivo della invocata lesione dell'art. 8 CEDU – A. I. aveva fatto ricorso a Strasburgo. Secondo la ricorrente, la procedura, per le modalità e i tempi in cui essa si era svolta, avrebbe violato il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Diritto. La Rappresentanza italiana – poiché il giudizio di rinvio è ancora in corso – ha eccepito il mancato esaurimento delle vie domestiche, ma la Corte EDU ha respinto l'eccezione, giacché sul punto preciso dei contatti con le minori, né la corte d'appello né la Cassazione le hanno dato soddisfazione e l'oggetto devoluto al giudizio di rinvio non concerne la doglianza prospettata in sede di Corte EDU (v. nn. 63-67).

Nel merito, la Corte EDU ricorda che, nella sua giurisprudenza, il rapporto tra genitori e figli è uno dei pilastri del diritto sancito dall'art. 8 della Convenzione e che quest'ultimo non si limita a vietare allo Stato di ingerirsi arbitrariamente nella sfera privata e familiare dell'individuo; a tale impegno negativo si aggiungono, infatti, obblighi positivi dei pubblici poteri volti a garantire, mediante l'adozione di misure *ad hoc*, l'effettivo rispetto della vita privata e familiare del cittadino. Tali strumenti giuridici devono permettere allo Stato di conservare un legame tra genitore e figlio, anche in situazioni in cui i rispettivi interessi confliggono. A tal riguardo, la Corte EDU riconosce che, generalmente, anche sul piano

applicativo agli Stati sottoscrittori è riconosciuto un margine di apprezzamento discrezionale (v. nn. 86-88).

Nel caso di specie, le autorità italiane nel loro complesso non hanno trovato il giusto equilibrio degli interessi in gioco. Già dal 2017, alla ricorrente è stato vietato di vedere le figlie, entro uno sviluppo procedurale contraddittorio per cui la corte d'appello non ha tenuto in debito conto gli esiti della perizia che essa stessa aveva ordinato (v. nn. 96 e 100) e la Cassazione ha riconosciuto che poteva essere trovata una soluzione diversa dall'adozione ordinaria, preceduta dalla dichiarazione di adottabilità, la cui conseguenza è stata l'interruzione dei rapporti tra madre e figlie (v. n. 97). Di qui la constatazione unanime della violazione dell'art. 8 CEDU (v. n. 105).

La Corte EDU accorda alla ricorrente 15 mila euro per danno morale ma nulla per le spese, poiché prive di giustificativo. La sentenza è divenuta definitiva il 1° luglio 2021.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 330 c.c. (decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli)

Art. 333 c.c. (condotta del genitore pregiudizievole ai figli)

Art. 44, comma 1, della legge n. 184 del 1983

Art. 8 CEDU.

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Piazzini *c.* Italia del 2 novembre 2010

Improta *c.* Italia, del 4 maggio 2017

D'Acunto e Pignataro *c.* Italia del 12 luglio 2018

Luigi *c.* Italia del 5 dicembre 2019

A.V. *c.* Italia del 10 dicembre 2020